REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Anna Luisa Carra — Presidente

dott. Francesco Antonino Cancilla — Giudice

dott. Raimondo Nocerino — Giudice Rel. ed Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 130 CO. 8 C.G.C. N. 250/2026

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **70146** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

[redacted] (c.f.: [redacted] nato in Germania il [redacted] rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dall'avv. Gianni Caracci - pec caraccigiovanni@pec.ordineavvocatimarsala.it;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi nella camera di consiglio del **23.09.2026** - fissata ex art. 130 co. 7 c.g.c. – il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale **Dr.ssa Simonetta Ingrosso**.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione, depositato il 25.11.2025 e ritualmente notificato in data successiva, l'Ufficio di Procura presso questa Sezione Giurisdizionale – ritenute le deduzioni difensive prodotte del

correo [redacted] [redacted] inidonee a sollecitare la rimeditazione l'addebito contestato nell'invito a dedurre (notificato in data 14-17/07/2025) - ha evocato a giudizio il convenuto [redacted] unitamente al citato [redacted] per ottenerne la condanna, in favore del **Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri**, del danno all'immagine ad essa cagionato, quantificato – perché "*congruo e corretto…in considerazione degli elementi oggettivi, soggettivi e sociali*" (p. 41 della citazione) – in:

- euro **10.000,00 (diecimila,00)** a carico del [redacted]
- euro **50.000,00 (cinquantamila,00)** a carico dello [redacted]

II. Per i fatti-reato oggetto di incipiente illustrazione, è accaduto, stando alla prospettazione dell'Attore pubblico, che:

(a) il Ten. Col. [redacted] in esito al rito abbreviato prescelto dall'imputato, sia stato condannato in via definitiva dalla III Sezione della Corte di Appello penale in forza della sentenza n. 1710/2022, confermativa, a sua volta, del *decisum* di primo grado e che, dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato (Cass., V Sez. penale, sent. n. 23017/2023), la sentenza d'appello rivesta, oggi, autorità di giudicato. Il conseguente procedimento disciplinare, avviato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri a carico di questo convenuto (nota n. prot. 8597/4-10-77 del 22.7.2023), si è concluso con la irrogazione della sanzione della "perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari". Tale sanzione è rimasta peraltro ferma a seguito della declaratoria di irricevibilità del ricorso proposto dal militare, innanzi al TAR territorialmente

competente, per ottenerne l'annullamento (sent. n. 661/2025);

(b) l'App. Sc. Q.S. [redacted] in ragione di sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 584/2020 del G.I.P presso il Tribunale di Palermo, definitiva a decorrere dal 17.7.2020, si sia visto applicare la pena di anni 1 di reclusione col beneficio della sospensione condizionale.

III. Secondo l'atto introduttivo, i giudicati penali calati sulla composita vicenda processuale che ha interessato i convenuti – istruita ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità dal Requirente a partire dalla ricezione, in data 02.12.2020, della *notitia damni* del Comandante della Legione Carabinieri Sicilia – hanno permesso di acclarare quanto segue:

(c) fra il 16-18.01.2017, il [redacted] nella qualità di Ufficiale di Polizia giudiziaria in servizio presso il N.O.R.M (Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Castelvetrano) e su istigazione dello [redacted] (quale Ufficiale di Polizia Giudiziaria in servizio presso il Centro operativo di Caltanisetta della Direzione Investigativa Antimafia), si era introdotto abusivamente nel sistema informatico "Integra" della SIO S.p.a., protetto da misure di sicurezza, nel quale venivano custoditi, fra l'altro, i verbali delle operazioni di intercettazioni svolte nell'ambito di un procedimento penale (n. 10944/2008 R.G.N.R.) avviato dalla Procura della Repubblica di Palermo. Fra il 16-20.01.2017, inoltre, il medesimo [redacted] stavolta nella sua qualità di Agente di Polizia giudiziaria delegato all'ascolto e alla trascrizione delle conversazioni captate nell'ambito del citato procedimento n. 10944/2008, nonché su istigazione/in concorso

dello/con lo [redacted] ha rivelato a quest'ultimo il contenuto di una conversazione tra presenti intercettata giusta decreto n. 409/17 R.I. del G.I.P. presso il Tribunale di Palermo. Per le due condotte descritte, il [redacted] era stato indagato (capo n. 1 della contestazione penale di responsabilità), rispettivamente, per il delitto di accesso abusivo a sistema informatico ex art. 615 *ter* c.p. (aggravato: ai sensi dell'art. 61 n. 2 c.p. per aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di cui al capo n. 2 di imputazione; ai sensi del commi 2 dell'art. 615 *ter* c.p., per aver commesso il fatto con abuso di poteri ed in violazione dei doveri inerenti della pubblica funzione rivestita; ai sensi, da ultimo, del comma 3 dello stesso art. 615 *ter* c.p., trattandosi di sistemi informatici di pubblico interesse) e per il delitto di rilevazione ed utilizzazione di segreti di ufficio ex art. 326 c.p. (capo n. 2 della contestazione penale di responsabilità). Per entrambe le condotte penali ipotizzate a carico del [redacted] come detto, è intervenuta la sentenza n. 584/2020 resa ex art. 444 c.p.p. dal G.I.P competente;

(d) nel marzo 2017, lo [redacted] già istigatore nonché istigatore/concorrente nei fatti-reato ex art. 615 *ter* c.p. e 326 c.p. commessi dal [redacted] di cui ai capi nn. 1 e 2 della contestazione penale di responsabilità, aveva rivelato, nella qualità già descritta, al privato [redacted] già Sindaco di Castelvetrano, il contenuto di una conversazione tra presenti, intercettata in forza del decreto G.I.P. n. 409/17 R.I., che avrebbe dovuto rimanere viceversa segreta (capo n. 3 della contestazione penale di responsabilità). Oltre

che per quelle ascrittegli ai capi nn. 1 e 2 della contestazione penale, anche per la condotta di cui al capo n. 3 della medesima, integrante il reato ex art. 326 c.p. e da lui commesso in concorso con il [redacted] lo [redacted] è stato condannato in via definitiva in seguito alla richiamata pronunzia della Corte di Cassazione penale (sent. n. 23017/2023 della V Sezione);

(e) i fatti materiali causativi di illecito erariale, per come disvelati dagli atti del procedimento penale rubricato al n. 17874/2018 RGNR e, nell'insieme, ricostruiti attraverso le sentenze penali riguardanti i convenuti, attengono, dunque, all'accesso abusivo al sistema informatico, perpetrato, in ragione della qualità da lui rivestita all'epoca del fatto, dal [redacted] su istigazione/in concorso di/con [redacted] il quale sfruttava anch'egli, nella condotta antigiuridica posta in essere, la sua qualità. Ciò che, per un verso, risultò funzionale alla successiva rivelazione di informazioni riservate, ad opera del medesimo [redacted] all'istigatore/concorrente [redacted] e, per altro, al disvelamento delle medesime informazioni (stavolta) ad opera dello [redacted] nei riguardi del [redacted] Quest'ultimo portò poi a conoscenza dell'intercettazione, così rivelatagli, tale [redacted] a sua volta già condannato - quale membro di "associazione di tipo mafioso" e componente della "famiglia" di Castelvetrano - con le aggravanti di cui agli artt. 384 ter c.p. e 7 del d.l. n. 152/1991 per aver sviato ed ostacolato le indagini per il delitto di associazione di tipo mafioso ed aver agevolato l'attività di sodalizio mafioso;

(f) l'informazione oggetto di abusivo accesso e, in seguito, di illecita, quanto reiterata, divulgazione consisteva nella copia – *recte*, negli *screenshots* della medesima – di un verbale di trascrizione di una conversazione fra presenti, intercettata dalla Procura della Repubblica di Palermo a partire dalle ore 19.00 del 13 gennaio 2017, nell'ambito del procedimento penale rubricato al n. 10944/2008 R.G.N.R., relativo alle investigazioni sui possibili favoreggiatori del latitante [redacted] il cui originale era stato redatto il 16 gennaio 2017, negli uffici della Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, dal Luogotenente [redacted] e dall'App. Scelto [redacted] in servizio presso la medesima Compagnia;

(g) gli *screenshots* venivano dapprima trasmessi, attraverso l'applicazione di messaggistica Whatsapp, dal [redacted] allo [redacted] e, poi, dallo [redacted] al [redacted] nella forma di allegati di due e-mail datate 07 marzo 2017.

IV. Sulla base di tali premesse, l'atto introduttivo:

- precisa che, in fattispecie, ricorre il "*presupposto della definitività del giudicato penale*" richiesto dall'art. 51 co. 7 c.g.c. ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità erariale per danno all'immagine, sia nei confronti dello [redacted] che nei riguardi del [redacted]

- evidenzia, quanto alle fattispecie di reato per cui è giudicato penale, che le stesse, stando ai capi di imputazione nn. 2 e 3, consistono in quelle astrattamente compendiate dall'art. 326 c.p., rubricato "*rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio*" e, perciò,

rientrano senz'altro fra quelle ricomprese nel capo I del titolo II del Codice penale, fermo restando che, in ragione del combinato disposto dagli artt. 4, co. 1 lett. h) dell'all. 3 al d.lgs. 174/2016 (recante l'abrogazione dell'art. 7 della l. n. 97/2001) e 4 comma 2 del medesimo allegato (per il quale "*quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice*"), il rinvio operato dall'art. 17, comma 30 *ter*, D.L. n, 78/2009 (all'art. 7 della L. n. 97/2001) deve intendersi oggi riferito all'art. 51, comma 7, c.g.c., il quale rende proponibile l'azione erariale di danno all'immagine (non più soltanto in relazione ai reati commessi "*contro*" ma anche) in relazione ai "*delitti commessi a danno*" della P.A. Ne segue che i reati tutti ascritti ai convenuti sono valorizzabili agli effetti della proposizione dell'azione in concreto esperita.

V. Ampiamente attinti i contenuti delle decisioni penali di condanna a suffragio della prospettata gravità dei reati commessi dai convenuti, e sottolineato il notevolissimo discredito che la vicenda giudiziaria ha prodotto in pregiudizio dell'Arma dei Carabinieri, rammenta che, ai fini della quantificazione del danno all'immagine, la giurisprudenza contabile anche nomofilattica ha elaborati i criteri cd. oggettivo, soggettivo e sociale, illustrandone, con riguardo al caso concreto, sia la concorrenza sia il concreto *modus* di declinazione. In questo senso, l'atto di citazione valorizza rispettivamente: (i) la gravità dei reati commessi in connessione con la delicatissima

indagine di P.G., riguardante personaggi dotati della massima caratura mafiosa, cui si riferivano le informazioni illecitamente diffuse; la qualità di pubblici ufficiali dei convenuti e la mortificazione del *munus* cui ciascuno di essi, sebbene distintamente, ha dato corso perpetrando i reati descritti; la diffusione mass-mediatica della vicenda, cui sono stati dedicati numerosi articoli e spazi su giornali tradizionali (anche a diffusione nazionale), su siti di notizie *online*, sul Telegiornale Regionale TGR RAI Sicilia.

VI. In vista dell'udienza pubblica del 06.05.2026, si è costituito in atti il convenuto [redacted] [redacted] (il 16.04.2026), il quale, variamente contestati gli assunti accusatori, concludeva, preliminarmente, per vedersi ammesso alla definizione alternativa del giudizio ai sensi dell'art. 130 c.g.c. e, in subordine, per il rigetto della domanda attorea.

VII. Con decreto n. 11/2026, e per le ragioni ivi precisate, questa Sezione - ritenuto non condivisibile il parere contrario espresso dall'Ufficio di Procura e, per converso, ravvisate le condizioni di ammissibilità sancite dall'art. 130 c.g.c. – determinava in euro **2800,00 (duemilaottocento,00)** la somma dovuta dal [redacted] per alternativamente definire il giudizio, fissando nei venti giorni successivi alla comunicazione del decreto ex art. 130 co. 5 c.g.c. il termine, a carico del convenuto, per effettuare il versamento e rinviando, per le verifiche di rito, all'udienza dell'08.07.2026. Udienza, questa, differita poi alla presente per le motivazioni cristallizzate nel pertinente provvedimento di rinvio.

VIII. All'udienza camerale odierna, presente il solo Ufficio di Procura, il S.P.G. ha concluso per la sussistenza dei presupposti acché il giudizio venga alternativamente definito, sì come dal convenuto richiesto. In questa prospettiva, il Requirente valorizza, agli effetti del positivo scrutinio del puntuale ed esatto versamento della somma determinata attraverso il decreto n. 11/2026, la concludenza della distinta di bonifico bancario istantaneo depositata dal comparante e la circostanza che questi, attraverso distinte pec indirizzate all'amministrazione danneggiata, ha richiesto – ma infruttuosamente – il rilascio di quietanza liberatoria.

Considerato in

DIRITTO

1. In linea con la documentazione in atti, il Collegio accerta l'"*avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata*" (art. 130 co. 7 c.g.c.) nel decreto collegiale n. 11/2026, comunicato al convenuto il successivo 25.06.2026.

1.1. In effetti, in data 13.07.2026, il [redacted] ha prodotto in giudizio distinta di bonifico "istantaneo", autorizzato il 06.07.2026 e recante esito "eseguito". L'importo e la causale corrispondono a quelli indicati dal decreto n. 11/2026. Non ricorrono, poi, estremi per seriamente dubitare dell'effettivo (e tempestivo) incasso ad opera del debitore. Con pecmail del medesimo 06 luglio 2026, ritualmente consegnata all'indirizzo pec persomil@postacert.difesa.it (costituente il recapito pec che il Ministero della Difesa indica sul proprio sito web istituzionale), il convenuto ha infatti richiesto – senza ottenere

riscontro alcuno - il rilascio di formale quietanza, allegando, a tal fine, la già richiamata distinta di bonifico. A miglior sorte non ha condotto l'ulteriore sollecito del convenuto, inviato via pec il 14.09.2026, prodotto anch'esso in atti.

1.2. Su queste premesse documentali, il Collegio deve dunque ribadire la conclusione dell'intervenuto pagamento di quanto determinato con il citato decreto collegiale della Sezione, valorizzando – come puntualmente messo in luce dal Requirente nella odierna camera di consiglio – la caratteristica intrinseca dei cd. bonifici istantanei che "… *consentono di accreditare fondi sul conto del beneficiario in pochi secondi…"* (cfr. ottavo considerando del Reg. (UE) n. 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro)".

2. Così stando le cose, il giudizio deve dunque essere definito, ai sensi dell'art. 130 co. 8 e 9 c.g.c., con sentenza non impugnabile. Quest'ultima ha natura di provvedimento di merito "*quale modalità di definizione alternativa del giudizio*" e, per le ragioni ampiamente illustrate sin dalla sentenza n. 331/2021 della Sezione (cui può operarsi rinvio ai sensi dell'art. 17 dell'All. 2 al d.lgs. 174/2016 anche per i condivisi precedenti giurisprudenziali richiamati), essa implica l'affermazione di soccombenza del convenuto.

3. Le spese di giustizia, da porsi perciò a carico del [redacted] e da liquidarsi a favore dello Stato, ammontano ad euro **262,89**

(duecentosessantadue,89).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunziando:

- dichiara alternativamente definito il giudizio, ai sensi dell'art. 130, comma 8 del c.g.c., nei confronti di [redacted] [redacted] (c.f.: [redacted]

- condanna quest'ultimo, ed a favore dello Stato, alla refusione delle spese di giustizia che si liquidano in euro **262,89** (duecentosessantadue,89).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in **Palermo**, nella camera di consiglio del **23.09.2026**.

L'estensore Il Presidente

Dott. Raimondo Nocerino Anna Luisa Carra

(*F.to digitalmente*) (*F.to digitalmente*)

DECRETO PRESIDENZIALE

Il Collegio Giudicante, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 co. 2 del D.lgs. n. 196/2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali",

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta, in calce alla su estesa sentenza, l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52 nei riguardi del convenuto [redacted] [redacted] e dei terzi ivi menzionati.

Il Presidente

Dott.ssa Anna Luisa Carra

F.to digitalmente

Sentenza e decreto depositati in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 28 settembre 2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente

Originale sentenza	€ 48,00
Totale spese	**€ 48,00**

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente

Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità del convenuto [redacted] e dei terzi ivi menzionati.

Palermo, 28 settembre 2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente